CAMERA DEI DEPUTATI N. 1321

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

Istituzione di un contingente di agenti ausiliari del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Premesso che la possibilità di prestare il servizio militare di leva nell'Arma dei carabinieri è prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (ed in precedenza era prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857); che analoga possibilità è prevista per la Polizia di Stato (all'epoca, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) dalla legge 8 luglio 1980, n. 343, e successive modificazioni; per il Corpo di polizia penitenziaria (già Corpo degli agenti di custodia) dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni; per il Corpo dei vigili del fuoco dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come modificato dalla legge 13 ottobre 1950, n. 913; per il Corpo della guardia di finanza, dalla legge finanziaria per il 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 550), sembra utile e ragionevole prevedere anche per il Corpo forestale dello Stato la possibilità di arruolare agenti ausiliari che adempiano gli obblighi di leva presso il Corpo, contribuendo a risolvere problemi di sicura rilevanza e di interesse generale per il Paese.

La geografia fisica dell'Italia, infatti, e la crisi ormai drammatica degli insediamenti abitativi e quindi della presenza demografica in collina e in montagna; l'abbandono delle coltivazioni e le conseguenze deleterie che ciò comporta, tenuto presente il fatto che il manto boschivo distrutto per la pressione demografica non è stato ancora ricostituito; le devastanti alluvioni che hanno interessato l'Italia al nord, al centro, al sud, nelle isole e la necessità, superata l'emergenza, di dare risposte razionali e di lunga durata ai problemi qui richiamati, richiedono un incremento adeguato del personale afferente al Corpo forestale dello Stato.

D'altra parte, la necessità di non aggravare il bilancio dello Stato spinge a ricercare soluzioni non onerose, possibilmente, per l'erario.

La presente proposta di legge tende a contemperare sia la necessità di fornire più uomini al Corpo forestale dello Stato per i compiti di istituto sia quella di non appesantire gli oneri finanziari dello Stato.

Non secondaria è la considerazione che il Corpo forestale dello Stato e i suoi membri sono agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Perciò una dislocazione territoriale del Corpo che tenga conto del ruolo prezioso svolto dall'Esercito nelle regioni ad alto rischio criminale e del malcontento e dei disservizi temuti per la fine della missione; che consideri gli spazi aperti ai latitanti e all'abigeato dalla scarsa presenza delle Forze dell'ordine nelle campagne e soprattutto nelle colline e nelle montagne ormai prive di abitanti; che valuti i danni economici prodotti, accanto alle alluvioni, dagli incendi boschivi, fa percepire immediatamente ai cittadini i vantaggi molteplici della proposta.

La presenza del Corpo forestale dello Stato in determinate aree geografiche garantisce un adeguato controllo del territorio, alza la soglia di sicurezza dei cittadini in maniera tangibile e, in tempi brevi, permette anche un uso più razionale e coordinato delle altre Forze dell'ordine.

Non sono previste coperture finanziarie nel presupposto che vestiario, cibo, armamento dovrebbero comunque essere garantiti ai giovani in servizio militare di leva.

Si sottolinea, infine, che la scelta qui proposta non è in contrasto nè col nuovo modello di difesa, auspicato per le Forze armate, nè con le norme della Costituzione che prevedono per l'Italia solo guerre difensive, in quanto le strutture e le conoscenze capillari del territorio possedute dal Corpo forestale dello Stato fornirebbero una preziosa fonte di supporto per la resistenza a eventuali invasioni.

Il reclutamento, infine, potrebbe essere effettuato su base regionale, sul modello degli Alpini, garantendo un prezioso rafforzamento del legame tra territorio, istituzioni, cittadini.

Si sottolinea anche il dato non secondario che questa scelta viene incontro anche alla emergente sensibilità ecologica e naturalista delle nuove generazioni urbane, saldandola alla tradizionale cultura del bosco presente nella popolazione contadina.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali determina ogni anno, anche al di là dei limiti delle vacanze del ruolo degli agenti del Corpo forestale dello Stato, il contingente di agenti ausiliari, il cui reclutamento è disciplinato dalla presente legge.

2. Il contingente di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

1. Gli agenti ausiliari di cui all'articolo 1 sono reclutati fra i giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2. I giovani che desiderano essere reclutati in qualità di agenti ausiliari del Corpo forestale dello Stato ne fanno domanda, entro i termini e secondo le modalità precisati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Gli agenti ausiliari devono possedere i requisiti richiesti dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e dai regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149.

ART. 3.

1. Gli agenti ausiliari prestano servizio per un periodo di durata uguale a quello della ferma di leva per l'Esercito. Il servizio da essi prestato sostituisce, a tutti gli effetti, il servizio militare di leva.

2. Gli agenti ausiliari hanno le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

3. Gli agenti ausiliari, al termine del periodo di servizio, sono collocati in congedo illimitato; essi sono soggetti a richiami in servizio, con le modalità ed entro i limiti previsti per i militari di leva dell'Esercito.

ART. 4.

1. Gli agenti ausiliari percepiscono l'indennità spettante ai militari di leva dell'Esercito.

2. Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali disciplina, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la durata e le modalità dell'addestramento degli agenti ausiliari; le modalità del successivo impiego degli agenti ausiliari sono le medesime degli agenti di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.